



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Napoli

- sezione persone e famiglia -

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Antonio Casoria presidente relatore

dott. Adele Viciglione consigliere

dott. Annamaria D'Andrea consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo n. 5105/2016 avente ad oggetto: *"riconoscimento dello status di protezione internazionale (appello contro Tribunale di Napoli ordinanza in data 28.9.2016 comunicata in pari data)*, vertente

TRA

■ ■■■■■■ rap-  
presentato e difeso dall'avv. GERARDINA TURCO (codice fiscale: TRCGRD71S63Z112X),  
PEC [avvgerardinaturco@pecavvocati.com](mailto:avvgerardinaturco@pecavvocati.com)

**appellante**

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona Ministro *pro tempore*, C.F.: 97149560589, domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, c.f.: 80030620639

**appellato - contumace**

con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello

- Conclusioni udienza 08/03/2017 -

Il procuratore dell'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello. Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello.

**Svolgimento del processo**

■■■■■■ originario del Mali, con ricorso depositato il 7.2.2015, impugnò dinanzi al Tribunale di Napoli il provvedimento in data 4.3.2015, notificatogli il 8.4.2015, con il quale la Commissione Territoriale di Caserta aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale.



Nella contumacia del Ministero dell'Interno e con l'intervento del PM, l'adito Tribunale, con ordinanza del 28.9.2016, comunicata in pari data, respinse la domanda.

Per la riforma di tale ordinanza, [REDACTED] ha proposto appello con citazione in data 28.10.16 (raccomandata ricevuta il 2.11.2016), chiedendo che gli sia riconosciuta la protezione sussidiaria ex art. 14 d.leg.vo 251/07, ovvero quella umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs.vo n. 286/1998; con vittoria di spese.

Il Ministero è rimasto contumace.

All'udienza dell'8.3.2017 la Corte ha riservato la decisione, con termine di venti giorni per la comparsa conclusionale, scaduto il 28.03.2017.

La Corte, riunita in camera di consiglio il 12 aprile 2017, ha quindi deliberato.

### Motivi della decisione

**1.** Con il proposto appello il [REDACTED] premesse generiche critiche alla impugnata ordinanza nella parte in cui ha rilevato l'inesistenza di motivi personali di persecuzione, che avrebbero potuto fondare il riconoscimento dello stato di rifugiato politico (tali non potendo ritenersi le minacce a suo dire rivoltegli dal secondo marito della madre e dai figli di lui dopo un incidente occorso al minore di tali figli, per proteggersi dalle quali il ricorrente avrebbe ben potuto rivolgersi alle autorità statali o al capo villaggio), concentra la sua critica sulla sottovalutazione della situazione interna del paese di origine deduce che perdura una situazione di instabilità, caratterizzato ancora da scontri armati tra fazioni contrapposte. Deduce che tale situazione legittimerebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria o almeno di quella umanitaria.

**2.** Ad avviso della Corte l'appello, anche alla luce dell'attuale evoluzione della situazione generale nel Mali, è meritevole di un solo parziale accoglimento.

Anzitutto non è sostanzialmente contestato che il [REDACTED] ha posto a fondamento della sua emigrazione esclusivamente vicende private, connesse a contrasti insorti tra lui e il patrigno. Ed, in effetti, come detto, l'appellante neppure sostanzialmente contesta le conclusioni sul punto, fondando la sua insistita richiesta di riconoscimento di protezione (sussidiaria ovvero umanitaria) sulla situazione politica interna del paese africano di provenienza.

**2.1.** Si osserva, quindi, che la protezione sussidiaria è attribuita a colui che, cittadino straniero, non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, riconosciuto dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007 nei seguenti atti: *«da condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; la minaccia di un danno grave e individuale alla vi-*



*ta o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».*

Nel caso di specie, secondo l'appellante, rileva l'ultima ipotesi, cioè quella del rischio legato alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La sentenza 30 gennaio 2014 della Corte di Giustizia UE, nel caso Diakité (C-285/12) – di interpretazione della direttiva Qualifiche e, più precisamente, del suo articolo 15 c), in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata alla Corte da parte di un giudice belga – chiarisce che la nozione di “*conflitto armato interno*” deve essere interpretata in modo autonomo rispetto alla definizione accolta dal diritto internazionale umanitario, sulla base del significato abituale “*nel linguaggio corrente*”, prendendo in considerazione il contesto e gli obiettivi perseguiti dalla normativa (par. 27). E “[n]el suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro” (par. 28). Secondo la Corte, **l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare, di per sé, alla concessione della protezione sussidiaria solamente in circostanze eccezionali, ovvero quando gli scontri generino un grado di violenza indiscriminata talmente elevato che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona** (par. 30).

A tal riguardo occorre prendere in considerazione l'attuale evoluzione della condizione generale del paese di cui si tratta (il Mali).

Nell'ultimo rapporto Amnesty International (relativo agli anni 2016/2017) si legge che, “*L'anno è stato segnato dall'intensificarsi del conflitto armato interno e da un clima di crescente instabilità. I gruppi armati hanno compiuto abusi, uccidendo anche peacekeeper. Membri delle forze di sicurezza e del contingente di peacekeeping delle Nazioni Unite hanno fatto ricorso a un uso eccessivo e letale della forza, anche nei confronti di manifestanti*.”. Nell'analisi di contesto si rileva che “*L'instabilità del nord si è propagata nelle zone centrali del paese, dove sono aumentati i gruppi armati che hanno compiuto attentati. A luglio, per citare un esempio, gruppi armati hanno ucciso 17 soldati e ne hanno feriti 35 nel corso di un attacco compiuto contro una base dell'esercito nel centro del Mali. I gruppi armati hanno mantenuto il controllo della città settentrionale di Kidal. La proliferazione dei gruppi armati ha ostacolato l'implementazione dell'accordo di pace siglato ad Algeri nel 2015. A luglio, in seguito a una serie di attentati, compiuti sia nel nord sia nella capitale Bamako, lo stato d'emergenza è stato prorogato fino a marzo 2017. A giugno, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rimosso fino a giugno 2017 il mandato della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali – Minusma). Oltre 10.000 peacekeeper era-*





no presenti nel paese. Oltre 135.000 rifugiati maliani continuavano a vivere nei paesi vicini a causa del conflitto”.

Ancora, quanto all'attività dei gruppi armati, viene segnalata *“un'impegnata di attentati contro la Minusma, che durante l'anno ha subito almeno 62 attacchi in cui sono morti 25 peacekeeper e sei civili che lavoravano per conto delle Nazioni Unite. Le mine terrestri impiegate dai gruppi armati hanno ucciso e mutilato civili, peacekeeper e membri delle forze di sicurezza”*. *“A gennaio, Beatrice Stockely, una missionaria svizzera, è stata rapita a Timbuctu da al-Qaeda nel Maghreb islamico (Al-Qa'ida au Maghreb islamique – Aqim). A dicembre, Sophie Petronin, una donna di nazionalità francese che lavorava per un'organizzazione umanitaria, è stata rapita da Aqim, a Gao. A metà maggio, il gruppo armato Ansar Eddine ha ucciso cinque peacekeeper ciadiani e ne ha feriti altri tre in un'imboscata a circa 15 chilometri a nord di Aguelhok, nella regione orientale di Kidal. Successivamente, lo stesso mese, un peacekeeper cinese è rimasto ucciso e altri sono stati feriti in un attentato rivendicato da Aqim a un campo della Minusma, nella città nordorientale di Gao”*.

Dopo attenta valutazione, sembra pertanto alla Corte che la situazione attuale del Mali, come risultante dalle fonti di informazione richiamate, non consenta di accordare la protezione sussidiaria al   proveniente dalla regione meridionale di Koulikoro, considerate le ragioni e circostanze del suo espatrio. Ed invero la pur preoccupante situazione di instabilità (prevalentemente nelle regioni del nord del paese), dovuta in sostanza all'azione di gruppi terroristici e peraltro contenuta dalle misure prese dalle autorità con la proclamazione dello stato di emergenza, da ultimo prorogato fino al 31 ottobre 2017, non può equipararsi a un vero e proprio conflitto armato interno, risultando gli atti di violenza indirizzati contro militari e forze di sicurezza nazionali e internazionali, sicché non può dirsi esistente nel paese (e in specie nella regione meridionale da cui proviene l'istante) un grado di violenza indiscriminata talmente elevato da integrare per qualsivoglia civile presente sul territorio di quella nazione *“un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita e alla sua persona”*.

Sembra purtuttavia la Corte che la situazione valorizzata dall'appellante integri i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, introdotta dall'art. 19 del testo unico delle norme sull'immigrazione, che riguarda sia i casi di divieto di respingimento e di espulsione previsti da tale decreto (es. donne in stato di gravidanza), sia le persone immigrate che siano a rischio di persecuzione nel loro paese.

Questa forma di protezione non risulta tipizzata dal legislatore e quindi consente una certa flessibilità nella sua applicazione. Inizialmente prevista nell'ambito della normativa sull'immigrazione, la protezione umanitaria, attraverso le recenti norme di attuazione delle direttive comunitarie, le conseguenti prassi amministrative e la giurisprudenza, è diventata una forma di tutela che si affianca alle prime due in casi meritevoli, che formalmente non rientrano nella loro sfera ap-



plicativa e vanno accertati caso per caso. I presupposti di tale forma di tutela sono individuati solitamente nelle situazioni c.d. vulnerabili (Cass. 7 luglio 2014 n. 15466), ravvisabili, nel caso in esame, con riferimento alla particolare situazione personale del richiedente, allontanatosi in giovanissima età dal suo paese, in buona sostanza per il grave disagio economico e familiare che viveva, a rischio, perciò, di subire pregiudizio in ipotesi di rimpatrio nel contesto di grave insicurezza attuale e di scarso supporto da parte delle istituzioni nel paese di provenienza.

L'impugnata ordinanza va pertanto modificata nel senso di riconoscere all'istante un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Considerati il solo parziale accoglimento della originaria domanda, devono dichiararsi irripetibili le spese sostenute da ricorrente nel doppio grado del giudizio.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'appellato, sull'appello proposto da [REDACTED] contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.9.2016 e comunicata in pari data, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce in favore dell'appellante [REDACTED] il diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- b) dichiara non ripetibili le spese del doppio grado del giudizio come sostenute dalle parti contrapposte.

Così deciso in Napoli il 12 aprile 2017

Il presidente estensore  
(dott. Antonio Casoria)  
*firmato digitalmente*

